

Firenze 13.2.2018 “L’adozione nazionale: percorsi e criticità”

IL DIRITTO DEL MINORE A VIVERE NELLA PROPRIA FAMIGLIA. LA DICHIARAZIONE DI STATO DI ABBANDONO

Avv. Valeria Vezzosi, Foro di Firenze

Relazione sintetica

Quadro normativo:

- Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito, assistito moralmente dai suoi genitori, ha diritto di crescere in famiglia, art 315 bis cc (introdotto legge 219/2012)
- Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia art 1 legge 184/1983.
- Lo Stato sostiene i nuclei familiari a rischio al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia.
- Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno disposti, può essere affidato ad altri, famiglia, persona singola, istituto., art 4 legge 183/1984
- L’affidamento non può superare i 24 mesi, prorogabili nell’interesse del minore.
- Quando la famiglia non è in grado di assicurare il diritto del minore, questo viene dichiarato in stato di abbandono e viene aperta il procedimento volto alla sua adozione, art 8 legge 183/983.
- L’adozione scioglie il legame con la famiglia d’origine, quindi lo stato di abbandono di un minore viene dichiarato solo dopo che sono state fatte approfondite verifiche sulle capacità dei genitori e sulle necessità del minore.

Art. 8. legge 184/1983

1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato dal giudice.

4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10.

15. 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati senza giustificato motivo;

b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;

c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempite per responsabilità dei genitori.

2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti, sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini di cui all'articolo 17.

1- Inadempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale

Carenza obiettiva e non transitoria di cure morali e materiali.

Provata irrecuperabilità delle capacità genitoriale in un tempo ragionevole

Il legislatore non definisce lo stato di abbandono ma ne indica la causa nell'inadempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale del minore da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi, cioè dei parenti entro il quarto grado.

L'art. 2, lett. n), L. n. 219/2012, recante la delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, ha inserito tra i principi e i criteri direttivi la «specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla **provata irrecuperabilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole**, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia».

L'inadempimento degli obblighi di assistenza morale e materiale non è sufficiente in sé.

E' necessario l'ulteriore requisito dell'irrecuperabilità delle capacità educative e assistenziali dei genitori accertata all'esito del tempo ragionevole.

L'assistenza morale è l'attuazione del diritto del minore all'affetto dei genitori.

L'assistenza materiale si attua con il soddisfacimento dei normali bisogni di vita e di crescita del minore.

Lo stato di abbandono può sussistere anche per la sola mancanza di assistenza materiale quando non siano soddisfatte neppure le più elementari necessità dei minori.

L'abbandono del minore ricorre ogni qualvolta si verifichi una carenza obiettiva e non transitoria, da parte dei genitori e degli stretti congiunti, di quel minimo di cure materiali, calore affettivo e aiuto psicologico, necessari per assicurare ai minori un ambiente confacente e idoneo a consentire la realizzazione della loro personalità.

L'uso della congiunzione "e" ha qui valore correlativo, di introduzione, e non sta a significare, come pure si è ritenuto, che è necessaria la mancanza di assistenza sia materiale che morale, essendo sufficiente a pregiudicare la crescita del minore anche il solo abbandono morale.

Rilevante la modalità e la qualità dell'assistenza prestata, non solo la quantità.

Un genitore malato di mente o culturalmente sprovvisto può ugualmente soddisfare le esigenze del minore, così come un genitore troppo attento e possessivo può procurargli un danno irreversibile per il processo di maturazione.

Cass. civ. Sez. I, 18/12/2013, n. 28230 (rv. 629218)

*In tema di adozione di minori di età, la **prioritaria esigenza per il figlio di vivere**, nei limiti del possibile, **con i genitori biologici e di essere da loro allevato, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, che non può fondarsi di per sé sulla disabilità del genitore, condizione che, nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con [legge 3 marzo 2009, n. 18](#)) e del relativo Protocollo addizionale, non può essere causa di interruzione del legame naturale**, oggetto di tutela ex art. 1 della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#), salvo che tale condizione, nonostante tutti i supporti adeguati e possibili offerti dallo Stato, **comprometta irreversibilmente la capacità di allevare ed educare i figli, traducendosi in una totale inadeguatezza a prendersene cura.** (Rigetta, App. Brescia, 22/01/2013)*

FONTI

CED Cassazione, 2013

Cass. civ. Sez. I, 26/03/2015, n. 6137 (rv. 634844)

L. C. c. Procuratore Generale della Corte D'Appello di Torino e altri

*Il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dall'art. 1 della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#). Ne consegue che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare **se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo ove risulti impossibile, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare**, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono. (Rigetta, App. Torino, 21/10/2013)*

FONTI

CED Cassazione, 2015

Cass. civ. Sez. I, 14/04/2006, n. 8877 (rv. 588167)

G.A. c. D.G.

*In tema di adozione, l'art. 1 della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#) (nel testo sostituito dalla [legge 28 marzo 2001, n. 149](#)) attribuisce carattere prioritario all'esigenza del minore di crescere nella famiglia di origine, **esigenza della quale è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti - ed a prescindere dalla imputabilità a costoro di detta situazione -**, tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico del minore stesso. Detta valorizzazione del legame naturale rende necessario **un particolare rigore nella valutazione** della situazione di abbandono del minore quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità dello stesso, finalizzata esclusivamente all'obiettivo della tutela dei suoi interessi; in particolare, siffatta valutazione **non può discendere da un mero apprezzamento circa la inidoneità dei genitori (o congiunti) del minore cui non si accompagni l'ulteriore, positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato, o possa provocare, danni gravi ed irreversibili alla equilibrata crescita dell'interessato**, dovendo, invece, la valutazione di cui si tratta necessariamente basarsi su di una reale, obiettiva situazione esistente in atto, nella quale soltanto vanno individuate, e rigorosamente accertate e provate, le gravi ragioni che, impedendo al nucleo familiare di origine di garantire una normale crescita, ed adeguati riferimenti educativi, al minore, ne giustificano la sottrazione allo stesso nucleo. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte ha confermato la sentenza di merito, la quale, nel revocare lo stato di adottabilità della minore, aveva specificamente valorizzato, quali **elementi sintomatici di una oramai raggiunta capacità genitoriale del padre, in trattamento terapeutico presso una comunità di recupero per***

tossicodipendenti, la forte spinta motivazionale data dal suo desiderio di poter riavere la bambina con sé, nonché la stessa ansia da lui dimostrata per la situazione di precarietà della figlia: elementi non disgiunti dalla progettualità e dalla capacità, posta in evidenza nell'attività di volontariato, di relazionarsi con i giovani, dalla volontà manifestata di costruire un valido rapporto con la figlia e dal raggiungimento di una indipendenza economica, conseguita attraverso l'intrapresa attività artigianale. Nella specie, la Corte ha altresì ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di collocare temporaneamente la piccola, già affidata ad una coppia di coniugi, alla comunità di recupero presso la quale era ospitato il padre, in quanto accompagnata dalla previsione della elaborazione, da parte degli operatori della comunità, di un progetto inteso alla sviluppo della sua relazione con il padre, e, quindi, propedeutico al suo definitivo affidamento al genitore). (Rigetta, App. Lecce, 21 Aprile 2005)

FONTI

Mass. Giur. It., 2006 Famiglia e Diritto, 2006, 5, 550 CED Cassazione, 2006

2- Non occorre una volontà abbandonica, ma è sufficiente un comportamento commissivo od omissivo che la integri

Perché si realizzi la situazione abbandonica di un minore non è necessario che da parte dei genitori vi sia una precisa volontà di abbandono del figlio, ma è sufficiente che i genitori tengano un comportamento, commissivo, e soprattutto omissivo, obiettivamente inconciliabile con l'esercizio del diritto-dovere previsto dall'art. 147 c.c. e dall'art. 30 Cost.

3- La buona volontà dichiarata dai genitori non è sufficiente se non è supportata da comportamenti adeguati a garantire il minore

La generica dichiarazione di volontà dei genitori di accudire il minore, non supportata da elementi oggettivi che la rendano credibile, rappresenta una speranza di recupero delle capacità genitoriali inidonea al superamento dell'abbandono.

Lo stesso principio vale per i parenti entro il quarto grado, la cui disponibilità al fine dell'esclusione della situazione di abbandono, non è sufficiente che sia dichiarata, dovendo essere suffragata da elementi oggettivi che la rendano credibile.

Cass. civ. Sez. I, 18/12/2013, n. 28230

*Sussiste la situazione di abbandono qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave ed irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, **considerato non in astratto, ma in concreto**, ovvero in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado*

*di sviluppo ed alle sue potenzialità. **Ne deriva che una mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore, in assenza di concreti riscontri, non è idonea al superamento della situazione di abbandono.***

FONTI

Massima redazionale, 2013

4- Irrecuperabilità e irreversibilità della situazione.

La situazione deve aver provocato o poter provocare danno grave allo sviluppo del minore.

E' imposto al giudice un particolare rigore nella valutazione dello stato di abbandono, che non può fondarsi sul mero apprezzamento dell'inidoneità dei genitori biologici alla cura e all'educazione della prole essendo necessario accertare altresì che tale inidoneità abbia provocato o possa provocare danni gravi ed irreversibili per la crescita equilibrata e l'armonico sviluppo psico-fisico del minore di età.

Cass. civ. Sez. I, 29/10/2012, n. 18563 (rv. 624600)

*In tema di adozione di minori di età, la prioritaria esigenza per il figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere da loro allevato, alla stregua del legame naturale oggetto di tutela ex art. [1](#) della [legge n. 184 del 1983](#), impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, **che non può fondarsi di per sé su anomalie non gravi del carattere e della personalità dei genitori**, comprese eventuali condizioni patologiche di natura mentale, **che non compromettano la capacità di allevare ed educare i figli senza danni irreversibili per il relativo sviluppo ed equilibrio psichico.** (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità sulla base di **patologie di carattere mentale e di un'anomalia della personalità della madre**, omettendo di considerare le **documentate circostanze sopravvenute, le quali depongono a favore del recupero della capacità genitoriale**, incidendo negativamente sul carattere di persistenza dello stato di abbandono). (Cassa con rinvio, App. Milano, 05/04/2011)*

FONTI

CED Cassazione, 2012

5- Valutazione specifica soggettivamente, riguardo al singolo minore ed alle sue caratteristiche, e oggettivamente, avendo riguardo alle condizioni di fatto che la hanno determinata

La valutazione della gravità e dell'irreversibilità della situazione abbandonica è oggettiva con riguardo alle circostanze di fatto che l'hanno determinata, e soggettiva con riferimento alla personalità concreta del singolo minore, essendo

necessario accertare quali conseguenze essa può determinare sulla singola persona che la subisce.

La valutazione delle circostanze che configurano lo stato di abbandono va fatta con riguardo sia alle circostanze pregresse che a quelle esistenti al momento della dichiarazione di adottabilità; il giudice cioè deve vagliare la condotta passata, presente e futura dei genitori, con riguardo alla natura, alle cause, alla durata dell'abbandono ed alla serietà dei loro propositi.

La situazione di abbandono non va valutata con riguardo alla posizione soggettiva del genitore, per il quale non si richiede che abbia rinunciato ad occuparsi del figlio, ma a quella oggettiva del minore, privo di quelle cure che gli sono indispensabili per crescere.

Cass. civ. Sez. I, 26/01/2011, n. 1838 (rv. 616353)

*La situazione di abbandono, che ai sensi dell'art. 8 della [legge n. 184 del 1983](#) è presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, comportando il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, **ma ogniqualevolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva**, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine. Pertanto, sussistono i presupposti per la dichiarazione dello stato di abbandono, che non ha alcuna connotazione sanzionatoria delle condotte dei genitori, ma è pronunciata nell'esclusivo interesse del minore, nel caso in cui la **madre sia stata spettatrice passiva per anni delle violenze perpetrate dal marito sul predetto, abbia continuato a palesare la sua incapacità di comprendere nella sua estrema gravità il vissuto del figlio e si sia sottratta all'inserimento, a fini di riabilitazione psicologica, in una comunità, così dimostrando la non transitorietà della sua inadeguatezza a prendersene cura.** (Rigetta, App. Palermo, 10/03/2010)*

FONTI

CED Cassazione, 2011

6- Il pregiudizio che il minore può avere dal continuare a vivere nella sua famiglia è il discrimine fra mantenimento ed interruzione dei rapporti

La dichiarazione d'adottabilità non può trovare ostacolo nel persistente legame del minore con la famiglia d'origine, ovvero nelle sofferenze che gli derivino dall'allontanamento da detta famiglia e dal temporaneo ricovero in istituto, occorrendo valutare l'interesse minorile in proiezione futura.

Il discrimine è dato dal pregiudizio che al minore può derivare dal continuare a vivere nella sua famiglia, in ragione della situazione di fatto in essere, della capacità genitoriale accertata e stimabile e delle esigenze del figlio.

7- La povertà non è la causa ma può essere una concausa in quanto è di ostacolo alla crescita del minore

Le condizioni di indigenza dei genitori del minore non sono in sé idonee ad identificare una situazione di abbandono in applicazione del principio fissato dall'art. 1 L. n. 184/1983, ai sensi del quale «le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercenti la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia».

L'indigenza, tuttavia, in presenza di concause, come la mancanza di un lavoro o di un'abitazione adeguata, può rappresentare un serio ostacolo allo sviluppo psicofisico del minore.

L'art. 79 bis legge 183/1984 introdotto con il dlgs 154/2013 prevede l'obbligo per il giudice a segnalare le situazioni di indigenza dei nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno, al fine di consentire al minore di essere educato nella propria famiglia.

8- Comportamento commissivo

Tutte le forme di manifestazione della violenza, fisica, psichica, sessuale e morale, e gli stili di vita che si risolvono in modelli negativi di educazione del minore (es. accattonaggio, attività dedita al furto, prostituzione).

9- Comportamento omissivo

L'incuria, la malnutrizione, la mancanza di igiene personale e ambientale, l'assenza di cure sanitarie, il disinteresse per l'istruzione del minore, specialmente con riguardo alla scuola dell'obbligo, l'assenza di organizzazione e programmazione di vita, l'allontanamento frequente dall'abitazione e il conseguente isolamento del minore nella casa o nella strada, ma anche la mancanza di responsabilità del genitore che fa vivere il minore in situazioni

ambientali dannose per il minore, omette di attivarsi per la ricerca di un posto di lavoro, non richiede o rifiuta l'aiuto dei servizi sociali ed assistenziali, ecc.

Cassazione Civile sezione I 29.9.2017 n. 22933

in tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo in considerazione non solo la figura genitoriale ma anche lo stato psicologico-evolutivo del minore, la sua evoluzione, il permanere di problematiche non superate e gli eventuali rischi di regressioni o peggioramenti, attraverso un'osservazione non solo della figura genitoriale ma anche di quella del minore;

ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 5, comma 1, u.p., come inserita dalla modifica apportata dalla L. n. 173 del 2015 (Modifiche alla L. 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare), la necessità della convocazione dell'affidatario o della famiglia collocataria nel corso del procedimento giurisdizionale relativo alla dichiarazione di adottabilità di un minore, è imposta a pena di nullità dalla richiamata disposizione di legge, avente natura processuale e perciò immediatamente applicabile ai procedimenti in corso, anche se instaurati a seguito della cassazione con rinvio.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 29 settembre 2017 n. 22933, ha esaminato una vicenda giudiziaria complessa riguardante una minore con seri problemi psico-patologici, quali il non uso del linguaggio, l'emissione di suoni al posto delle parole, l'espressione a gesti, uno stato di persona non deambulante.

La madre era stata assente e spesso ricoverata a causa di patologie psichiatriche.

Il padre era affetto da lieve psicosi schizofrenica cronica paranoidea.

La minore era stata affidata ad una famiglia.

Il questo caso il Tribunale per i Minorenni di Palermo aveva disposto lo stato di adottabilità della minore ritenendo che anche il padre non fosse consapevole dei bisogni della figlia e delle necessità di cura e accudimento della stessa.

Il padre aveva proposto appello contro la sentenza del TM lamentando che nel corso del procedimento non erano emerse sue condotte pregiudizievoli nei confronti della minore ma anzi risultava la cura che egli le aveva prestato sia quando la madre era stata assente sia quando poi la bambina era stata trasferita

in una comunità e che la patologia da cui lui era affetto non aveva inciso sulla sua capacità genitoriale.

La Corte d'Appello di Palermo aveva disposto CTU ed all'esito del giudizio confermato lo stato di adottabilità della minore.

La vicenda era stata quindi oggetto di un ricorso per Cassazione, conclusosi con la pronuncia di rigetto e rinvio alla Corte.

Il secondo giudizio svoltosi avanti alla Corte di Appello di Palermo si era concluso con la revoca dello stato di adottabilità della minore sul presupposto che l'adozione si configura come extrema ratio e le istituzioni hanno l'obbligo di attuare tutte le misure di sostegno alla genitorialità.

Gli elementi emersi nella CTU espletata nel corso del primo giudizio di appello venivano ritenuti dal secondo giudice generici e lacunosi: la malattia del padre non poteva rilevare di per sé, v'era un sincero e solido legame fra padre/figlia; il padre aveva margini di miglioramento della propria capacità genitoriale se supportato dai servizi.

In particolare secondo la Corte di Appello, il sincero legame affettivo del padre con la minore, e la sua volontà di mantenere con lei un rapporto genitoriale, poteva costituire la spinta del suo nuovo atteggiamento e stimolare quella collaborazione per la gestione del suo rapporto con la figlia, in un ambito allargato e con la presenza di più soggetti legittimati

Contro la decisione, hanno proposto ricorso per cassazione la tutrice provvisoria e curatrice speciale della minore e il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Palermo.

Il primo motivo di ricorso si basa sul mancato accertamento in ordine alla verifica del concreto e prevalente interesse della minore al mantenimento (o alla rescissione) del legame con il genitore.

La relazione del CTU, aveva posto al centro della sua indagine il solo genitore omettendo di considerare le necessità della figlia, preadolescente, bisognosa di cure specifiche e quotidiane.

Il secondo motivo si basa sulla mancata valutazione delle esigenze e dei bisogni della minore, della relazione fra i gravi disturbi da cui ella è affetta e il contesto familiare, il miglioramento della suo stato di salute conseguente il suo inserimento nella famiglia affidataria.

La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi.

La Corte ricorda il principio di diritto enunciato con sentenza n. 8527/2006 secondo il quale per la dichiarazione dello stato di abbandono e quindi di adottabilità del minore, non è sufficiente la malattia mentale dei genitori, anche a carattere permanente, essendo in ogni caso necessario accertare se il genitore sia realmente incapace ad assumere i propri compiti e le proprie responsabilità.

Tale valutazione essere eseguita attraverso un controllo della relazione intrafamiliare e non esclusivamente sulla persona del genitore.

Nel corso dell'istruttoria non erano stati approfonditi i rapporti con gli affidatari, grazie ai quali la bambina era molto migliorata con il linguaggio espressivo e corporeo.

La Cassazione ricorda inoltre un altro precedente - sentenza n. 24445 del 2015 - in cui si era affermato un altro principio di diritto, secondo cui, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento, basato su indagini riferite alla situazione presente e non passata.

Non è sufficiente la positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori, ma occorre anche osservare con attenzione lo stato psicologico ed evolutivo del minore.

Giunge così all'enunciazione del principio di diritto.

La Corte di Appello aveva ommesso di applicare l'art. 5 comma 1 della legge 184/1983, modificata dalla [L. n. 173/2015](#), il quale dispone l'obbligo di convocazione dell'affidatario o dell'eventuale famiglia collocataria, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato, attribuendo loro la possibilità di presentare memorie scritte nell'interesse del minore.

La Corte di Cassazione enuncia il (secondo) principio secondo il quale la norma deve essere applicata anche ai giudizi in corso.